

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 379

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 4 giugno 2010, n. 96)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 luglio 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D234/11

Roma 8.7.2011

Ca Pres. del

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/54/CE del parlamento europeo e del consiglio del 18 giugno 2009 sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2011.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

*ca : y m
2011*

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in questione è stato predisposto in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 4 giugno 2010, n. 96, ("Legge comunitaria 2009") per il recepimento della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

Detta direttiva europea è una rifusione della direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (attuata in Italia con decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 105) e della direttiva 96/70/CE del Parlamento e del Consiglio del 28 ottobre 1996 di modifica della direttiva 80/777/CEE (attuata in Italia con decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 339). Si segnala a tal proposito che nella versione italiana della nuova direttiva è stato corretto un errore di traduzione contenuto nel testo italiano della direttiva 80/777/CE, così che la dizione "neonati" è stata sostituita dalla dizione "lattanti".

La direttiva 2009/54/CE abroga le sopra menzionate direttive e pertanto il presente decreto legislativo provvede ad abrogare i relativi decreti di recepimento.

Corre l'obbligo di segnalare che nella stesura dello schema di decreto legislativo si è ritenuto di mantenere la stessa impostazione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive oggetto di rifusione.

Il testo è stato condiviso dalle amministrazioni interessate all'esito dei lavori delle riunioni tecniche di coordinamento tenutesi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie.

Nel dettaglio, il decreto legislativo è suddiviso in tre Capi: il Capo I (dall'articolo 1 all'articolo 19) dedicato alle acque minerali naturali, il Capo II (dall'articolo 20 all'articolo 32) relativo alle acque di sorgente ed il Capo III (dall'articolo 33 all'articolo 35), contenente le sanzioni e talune disposizioni transitorie. Esso è composto da 35 articoli che si illustrano brevemente:

CAPO I: ACQUE MINERALI NATURALI

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto.

L'articolo 2 definisce le acque minerali e le caratteristiche che devono possedere.

L'articolo 3 prevede che i criteri di valutazione delle acque minerali nonché le eventuali disposizioni tecniche di aggiornamento o di adeguamento ad ulteriori direttive comunitarie in materia siano adottate con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio Superiore di sanità.

Gli articoli 4 e 5 stabiliscono le modalità per ottenere il riconoscimento ministeriale.



Gli articoli 6 e 7 fissano le modalità per la successiva autorizzazione regionale alla loro utilizzazione.

L'articolo 8 riguarda le norme relative alle operazioni consentite ed alle operazioni non consentite sulle acque minerali naturali.

L'articolo 9 stabilisce le caratteristiche microbiologiche alla sorgente e durante la commercializzazione. Si sottolinea che il contenuto di questo articolo non era riportato nel decreto legislativo 105/92.

L'articolo 10 disciplina le modalità per attribuire ad ogni acqua minerale una denominazione propria.

L'articolo 11 dà indicazioni su alcune modalità di utilizzazione delle acque minerali; si evidenzia che rispetto alla normativa attualmente vigente è stato eliminato l'obbligo di utilizzare per l'imbottigliamento recipienti con capacità massima di due litri.

L'articolo 12 detta norme sull'etichettatura, stabilendo e distinguendo le indicazioni obbligatorie, facoltative e i divieti.

L'articolo 13 prevede la possibilità di utilizzare le acque minerali per la preparazione di bevande analcoliche.

L'articolo 14 tratta l'importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo.

L'articolo 15 disciplina i rapporti intracomunitari

Gli articoli 16 e 17 disciplinano la vigilanza sulla utilizzazione e sulla commercializzazione delle acque minerali naturali, prevedendo l'applicabilità di alcune norme vigenti in materia di sostanze alimentari e delle bevande.

L'articolo 18 detta disposizioni per assicurare che le acque potabili condizionate non generino in alcun modo confusione con le acque minerali naturali.

L'articolo 19 disciplina la pubblicità delle acque minerali naturali. Tale pubblicità è soggetta ad autorizzazione solo nel caso di menzioni relative alle proprietà favorevoli alla salute, alle indicazioni ed alle eventuali controindicazioni.

CAPO II: ACQUE DI SORGENTE

L'articolo 20 definisce le acque di sorgente e le caratteristiche che devono possedere.

L'articolo 21 stabilisce le modalità per ottenere il riconoscimento ministeriale.

Gli articoli 22 e 23 fissano le modalità per la successiva autorizzazione regionale alla loro utilizzazione.

L'articolo 24 riguarda le norme relative alle operazioni consentite ed alle operazioni non consentite sulle acque di sorgente.

L'articolo 25 dà indicazioni su alcune modalità di utilizzazione delle acque di sorgente.



L'articolo 26 detta norme sull'etichettatura, stabilendo e distinguendo le indicazioni obbligatorie, facoltative e i divieti.

L'articolo 27 prevede la possibilità di utilizzare le acque di sorgente per la preparazione di bevande analcoliche.

L'articolo 28 tratta l'importazione delle acque di sorgente estratte dal suolo di un Paese terzo.

Gli articoli 29 e 30 disciplinano la vigilanza sulla utilizzazione e sulla commercializzazione delle acque di sorgente, prevedendo l'applicabilità di alcune norme vigenti in materia di sostanze alitracanti e delle bevande.

L'articolo 31 disciplina la pubblicità delle acque di sorgente.

L'articolo 32 stabilisce che alle acque di sorgente si applicano le disposizioni in materia di ricerca e coltivazione delle miniere.

CAPO II: SANZIONI E NORME TRANSITORIE

L'articolo 33 prevede le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni dei divieti previsti dal decreto.

L'articolo 34 elenca le disposizioni abrogate e lascia in vigore le norme del D.M. 542/92 fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1.

L'articolo 35 contiene la clausola d'invarianza della spesa. Dal provvedimento, infatti, non dovranno derivare nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente:

Presidenza del Consiglio- Dipartimento per le politiche europee e Ministero della salute.

Titolo: decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali

Referente: Grazia Corbello (tel 0659945325 e-mail g.corbello@sanita.it)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il decreto all'esame è stato predisposto ai sensi della legge comunitaria 4 giugno 2010, n. 96, al fine di recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

La direttiva 2009/54/CE, nell'ottica dell'armonizzazione delle disposizioni sulle acque minerali naturali, al fine di migliorare la loro libera circolazione nell'ambito del mercato interno, costituisce una rifusione della direttiva 80/777/CE (recepita in Italia con il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 1059) e della direttiva 96/70/CE, di modifica della direttiva 80/777/CEE (attuata in Italia con decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 339). La disciplina introdotta dalla direttiva in questione si pone a tutela della salute dei consumatori, stabilendo condizioni di prevenzione e di intervento in caso di minaccia alla salute pubblica.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento è attualmente costituito dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 1059 di recepimento della direttiva 80/777/CE e dal decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 339 di recepimento della direttiva 96/70/CE del Parlamento e del Consiglio del 28 ottobre 1996 di modifica della direttiva 80/777/CEE.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il decreto in esame abroga i decreti attualmente vigenti in materia.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.



5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo è conforme al riparto delle competenze previste dalla normativa vigente tra le Regioni e gli enti locali

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

I profili presi in considerazione dalla direttiva, cui il decreto dà attuazione, sono riconducibili alla tutela della salute e dell'ambiente, nonché alla tutela della concorrenza; le disposizioni contenute nel decreto rientrano pertanto nell'ambito della potestà legislativa dello Stato e non impingono con la competenza delle Regioni in materia di acque minerali. Come, infatti, più volte chiarito dalla Corte Costituzionale (*ex multis* vedi sentenza del 14 gennaio 2010, n. 1), la potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di acque minerali è limitata all'"uso" delle stesse, ed in particolare all'aspetto relativo alla disciplina delle concessioni. Considerato, peraltro, che la disciplina in questione produce effetti sia sulle autorizzazioni all'immissione in commercio che sulla vigilanza sull'utilizzazione ed il commercio delle acque minerali, demandate alle Regioni, è stato previsto il parere della Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto.

Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento legislativo in esame dà attuazione ad una direttiva comunitaria e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario. Esso si colloca, peraltro, in un contesto in continua evoluzione, posto che nella riunione degli esperti degli Stati membri del gruppo "Acque Minerali Naturali" presso la Commissione europea, che si è tenuta a Bruxelles il 27 gennaio 2011, si è esaminata anche la possibilità di una revisione della stessa direttiva 2009/54/CE, procedendo in un primo momento con la raccolta di tutti quei contributi che gli Stati membri faranno pervenire alla Commissione entro il primo trimestre dell'anno in corso, per procedere ad uno studio di

impatto. Il calendario prevede di portare la proposta di nuova direttiva al Consiglio d'Europa per la metà del prossimo anno.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento in esame non introduce nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti. 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.



Il provvedimento all'esame non modifica le disposizioni vigenti in materia ma le sostituisce integralmente, prevedendone l'abrogazione espressa.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento all'esame prevede successivi decreti ministeriali cui è rimessa l'attuazione delle prescrizioni tecniche contenute negli Allegati alla direttiva (ed i relativi aggiornamenti).

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Amministrazione proponente: Ministero della salute

Titolo: Schema di decreto legislativo recante "Recepimento della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali".

Indicazione del responsabile dell'amministrazione proponente:

Il Capo dell'Ufficio Legislativo Avv. Raffaele Tamiozzo

Indicazione del referente: Grazia Corbello (tel 0659945325 e-mail g.corbello@sanita.it)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo vigente sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali è costituito dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 di recepimento della direttiva 80/777/CE e dal decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 339 di recepimento della direttiva 96/70/CE del Parlamento e del Consiglio del 28 ottobre 1996 di modifica della direttiva 80/777/CEE. Il decreto all'esame è stato predisposto ai sensi della legge comunitaria 4 giugno 2010, n. 96, al fine di recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che costituisce una rifusione della direttiva 80/777/CE.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

L'intervento delegato è necessario per dare attuazione alla predetta direttiva, al fine di migliorare la libera circolazione nell'ambito del mercato interno delle acque minerali naturali, ed accrescere la tutela dei consumatori stabilendo le condizioni di prevenzione e di intervento in caso di minaccia alla salute pubblica.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo -

Il problema da risolvere è costituito dalla necessità di armonizzare le legislazioni degli Stati membri sulle acque minerali naturali, al fine di migliorare la libera circolazione nell'ambito del mercato interno.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento -

Obiettivo è quello di rivedere il sistema di riconoscimento e di autorizzazione dell'utilizzazione delle acque minerali nell'ottica di una più stringente tutela della concorrenza e della salute dei consumatori.



In merito alla tutela della salute l'obiettivo è quello di realizzare un uniforme e più stringente sistema di controllo delle acque che rendano le stesse concorrenziali anche a livello europeo. Il grado di raggiungimento degli obiettivi potrà essere verificato dalla diminuzione dei sequestri delle acque imbottigliate e dalla maggiore apertura ai mercati internazionali. Attualmente risulta che dal 2010 a tutt'oggi sono stati effettuati, per quattro acque minerali, i sequestri di alcuni lotti risultati non conformi alla normativa vigente.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

I destinatari degli effetti dell'intervento sono:

- destinatari diretti sono il Ministero della Salute, le Regioni e i produttori;
- i beneficiari sono i consumatori.

SEZIONE 2 - LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

Nella fase istruttoria si è provveduto alla consultazione delle Associazioni di categoria (Mineracqua) in via informale che hanno preso atto che la direttiva europea che si recepisce costituisce una rifusione della precedente e che comunque risulta positiva sia per il mercato sia per la collettività. In merito alle sanzioni si evidenzia che le stesse corrispondono alle sanzioni già previste dall'ordinamento; pertanto le stesse sono state adeguate solo al livello dell'inflazione.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").-

L'opzione di non intervento determinerebbe anzitutto una procedura di infrazione; inoltre creerebbe una situazione di possibile pericolo per la salute umana oltre ad una contrazione del mercato nazionale e una preclusione nei mercati internazionali.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE -

Sia nell'ambito di questa Amministrazione sia nel corso delle consultazioni informali non sono emerse opzioni alternative visti i vincoli stringenti posti dalla direttiva stessa che non permette ambiti di discrezionalità.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Il metodo di analisi applicato per valutare gli effetti si riporta alla fase ascendente della direttiva europea. L'amministrazione non ha svolto ulteriori misurazioni degli effetti in quanto l'intervento stesso è conforme alla direttiva stessa.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi. Anzi i vantaggi sono invece rappresentati da una maggior sicurezza nell'utilizzazione e nella commercializzazione delle acque minerali naturali



C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Sono previsti obblighi informativi come di seguito indicati:

- è previsto un obbligo di pubblicazione del decreto di riconoscimento dell'acqua da parte del Ministero;
- alla regione competente: il rilascio della autorizzazione da pubblicizzare nei modi e nei termini previsti dalla relativa normativa, nonché la comunicazione dell'avvenuto rilascio a questo Ministero;
- a fronte della possibilità di importazione delle acque minerali da un paese terzo si applicano i medesimi obblighi informativi previsti per il riconoscimento delle acque estratte nel territorio italiano e quindi: a) la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di riconoscimento rinnovo e revoca; b) la comunicazione alla Commissione europea;
- il Ministero fornisce a qualunque Stato membro UE lo richieda qualsiasi informazione relativa alle acque minerali la cui commercializzazione sia stata sospesa o limitata nonché i risultati dei relativi controlli periodici;
- in materia di vigilanza le Regioni e Province autonome provvedono a comunicare gli eventuali provvedimenti di revoca al Ministero che provvede a sua volta ad informare la Commissione europea.

Eventuali costi amministrativi per l'informazione sono compensati dall'interesse collettivo per la sicurezza.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono state valutate opzioni alternative visti i limiti stringenti imposti dalla direttiva che non permetteva discrezionalità.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento delegato.

Sia la parte pubblica che la parte privata sono in grado di dare immediata attuazione alle nuove disposizioni attraverso le strutture e le risorse strumentali e umane già esistenti e per quanto riguarda la parte pubblica senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Con l'intervento regolatorio si realizza una concorrenza leale a livello aziendale e si incrementa la competitività del paese a livello europeo nella commercializzazione delle acque minerali naturali. In altri termini, si persegue l'obiettivo prioritario di proteggere la salute del consumatore o di evitare che i consumatori siano ingannati e assicurare la lealtà delle operazioni commerciali. Si realizza la libera circolazione delle acque minerali naturali, evitando così di dar luogo a distorsioni della concorrenza e, conseguentemente, incidere sul funzionamento del mercato interno. Tali ostacoli vengono eliminati anche in forza della previsione che impone allo Stato di



ammettere sul proprio territorio la commercializzazione delle acque minerali naturali riconosciute come tali da ciascuno degli altri Stati membri.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DELEGATO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento delegato proposto.

Responsabili dell'intervento delegato sono il Ministero della Salute e il Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alla coproponenza unitamente a questo ministero del decreto di adeguamento della etichettatura alle direttive della UE) le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni (secondo l'ordinamento regionale) le ASL e la ARPA.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

L'intervento sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero della salute .

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento delegato.

Le funzioni di controllo e monitoraggio sarà effettuato dal Ministero della salute che opererà con le strutture già esistenti, e con il personale attualmente in servizio e con le modalità già in atto senza oneri per la finanza pubblica.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Trattandosi di disciplina definita a livello comunitario non sono previsti meccanismi di revisione del decreto, mentre è previsto un apposito decreto ministeriale per il recepimento delle prescrizioni tecniche contenute negli allegati alla direttiva e per il successivo adeguamento al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle direttive emanate in materia dalla Comunità europea.

A cura del Ministero della salute a cadenza biennale verrà elaborata la prescritta VIR nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- incremento nel commercializzazione delle acque minerali
- sicurezza nella qualità dell'acqua
- diminuzione dei sequestri
- analisi costi benefici dell'intervento

Al termine della verifica si potrà valutare l'opportunità di agire a livello europeo con la richiesta di interventi modificativi.





Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo economia

ANP/110/POCON/9261

Roma, l. 8 LUG. 2011

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA

E, p.c. Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

SEDE

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

Si trasmette, debitamente munito del "visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

Roma,

8 LUG. 2011

All'Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
SEDE

Prot. N. 80265
Rif. Prot. Entrata N. 80219
Allegati: 1
Risposta a nota del:

e, p.c.: All'Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce bollinato il testo unitamente alla relazione tecnica verificata.

JR

Il Ragioniere Generale dello Stato

Contino

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio legislativo n. 160/0000</i>
8 LUG. 2011
Prot. n. 9260

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

NR. 0923 P. 3a di 1


Ragioneria Generale dello Stato

Da: "Dip. Affari Giuridici e Legislativi - DAGL" <dagl.presidenzaconsiglio@preconsiglio.gov.it>
A: "D. RGS" <legislativo.rgs@preconsiglio.gov.it>; "D. Tesoro" <legislativo.economiatesor@preconsiglio.gov.it>
Cc: "D. Ambiente" <legislativo.ambiente@preconsiglio.gov.it>; "D. Salute" <legislativo.salute@preconsiglio.gov.it>; "D. Politiche comunitarie" <legislativo.politichecomunitarie@preconsiglio.gov.it>
Data invio: venerdì 8 luglio 2011 10.12
Allega: AIR - 22.6.2011.doc; Analisi tecnico normativa.doc; RELAZIONE ILLUSTRATIVA 14 GIUGNO.doc; Relazione tecnica finanziaria 30 giugno 2011.doc; SCHEMA ACQUE MINERALI modifiche min ambiente 7 luglio.docm; TABELLA DI CONFRONTO DIRETTIVA DECRETO LEGISLATIVO.docm

Si trasmette il provvedimento indicato in oggetto, corredato delle prescritte relazioni, approvato, in via preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2011, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Considerata l'urgenza, attesa l'imminente scadenza della delega (10.7.11) e considerato che sul testo occorre acquisire il parere delle Commissioni parlamentari, **si chiede di provvedere alla registrazione in data odierna.**

Si ringrazia per la cortese collaborazione



OSP 11183

IGRUE

IGAE

IGF

IGOP

IGB

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

Lo schema di decreto legislativo in questione è stato predisposto in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 4 giugno 2010, n. 96, ("Legge comunitaria 2009") per il recepimento della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

Detta direttiva europea è una rifusione della direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (attuata in Italia con decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 105) e della direttiva 96/70/CE del Parlamento e del Consiglio del 28 ottobre 1996 di modifica della direttiva 80/777/CEE (attuata in Italia con decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 339).

Dall'attuazione del presente schema di decreto legislativo non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono infatti, previsti nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni coinvolte. I compiti di vigilanza e controllo previsti dal decreto proposto sono già contemplati dalla vigente normativa che individua il Ministero della salute come autorità competente per il riconoscimento della qualità dell'acqua, (attività che già svolge a legislazione vigente). Attualmente le attività di vigilanza previste nello schema che si propone vengono svolte dalle regioni e province autonome, ed alle stesse continua ad essere affidata. Allo svolgimento di tali compiti i predetti soggetti attendono con le risorse umane, strumentali e finanziarie ad essi in dotazione.

In particolare per completezza di informazione, si evidenzia che:

- a) gli articoli 3, 4 e 5: il riconoscimento di un'acqua minerale affidato al Ministero della salute, è attualmente svolto (ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del dlgs n. 105 del 1992) dal medesimo dicastero ed in particolare dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria. Lo schema di decreto conferma pertanto le medesime funzioni in capo all'autorità competente;
- b) gli articoli 6 e 7: attribuiscono alle regioni e province autonome le competenze in materia di rilascio dell'autorizzazione alla utilizzazione delle sorgenti di acqua minerale naturale; anche tali competenze sono già affidate dalla legislazione vigente a tali enti (ai sensi degli articoli 5 e 6 del dlgs n. 105 del 1992);



- c) l'articolo 14 disciplina l'importazione di acque minerali, prevedendo le medesime procedure già in atto ai sensi dell'articolo 13 del dlgs n.105 del 1992;
- d) l'articolo 15 non comporta nuove attività in capo al Ministero della salute che già in attuazione di quanto disposto dall'articolo 13-bis del citato dlgs n.105 del 1992. è titolare delle funzioni ivi previste;
- e) gli articoli 16 e 29 che riguardano l'attività di vigilanza di regioni e province autonome ripropongono attività già svolta a legislazione (cfr art 14 dlgs 105 del 1992).

Per quanto sopra esposto, il provvedimento non determina alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

UP

P

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

8 LUG. 2011

Conto



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18 GIUGNO 2009 SULL'UTILIZZAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2009), ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

VISTA la direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

ACQUE MINERALI NATURALI

ART. 1

(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle acque minerali naturali ed alle acque di sorgente destinate alle esportazioni in Paesi terzi.

ART. 2

(Definizione e caratteristiche di un'acqua minerale naturale)

1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute.
2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento.
3. Le caratteristiche di cui ai commi precedenti devono essere valutate sul piano:



- a) geologico ed idrogeologico;
 - b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;
 - c) microbiologico;
 - d) se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico.
4. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.

ART. 3

(Criteri di valutazione)

1. Con decreto del Ministro della salute sentito il Consiglio superiore di sanità, sono determinati i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui all'articolo 2, secondo le prescrizioni tecniche indicate negli allegati della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.
2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, si procederà all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche contenute nel decreto ministeriale di cui al comma 1 al fine di adeguare le prescrizioni suddette al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle direttive emanate dalla Comunità europea in materia.

ART. 4

(Domanda di riconoscimento)

1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua minerale naturale deve essere indirizzata al Ministero della salute e deve essere corredata da una documentazione volta a fornire una completa conoscenza dell'acqua minerale naturale, che contenga, in particolare, gli elementi di valutazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) ed eventualmente d).
2. Nella domanda deve essere inoltre specificata la denominazione della sorgente, la località ove essa sgorga, la denominazione attribuita all'acqua minerale ai sensi del primo comma dell'articolo 10, l'eventuale trattamento dell'acqua minerale naturale mediante le operazioni di cui all'articolo 8, comma 1 lettere b), c), d) ed e).
3. Il riconoscimento è richiesto dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di altro valido titolo rilasciato dalle autorità competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 5

(Riconoscimento)

1. Il Ministero della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, provvede sulla domanda di cui all'articolo 4.
2. Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonché le eventuali proprietà favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso, ivi compreso l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d).

3. Il decreto di riconoscimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicato alla Commissione europea.

ART. 6

(Autorizzazione alla utilizzazione)

1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta come tale ai sensi dell'articolo 4, è subordinata all'autorizzazione regionale.
2. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà, corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d).
3. Copia del provvedimento di autorizzazione viene trasmessa al Ministero della salute.

ART. 7

(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, deve in particolare essere accertato che:
 - a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento e siano applicate, ai fini della tutela dei corpi idrici, le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152;
 - b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua minerale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica di tale acqua;
 - c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche. In particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate; i recipienti, i dispositivi di chiusura debbono essere conformi alle norme vigenti relative ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
 - d) l'eventuale trattamento dell'acqua, di cui all'articolo 8 comma 1, lettere c), e d), corrisponda a quello indicato nel provvedimento di riconoscimento.

ART. 8

(Operazioni consentite e operazioni non consentite su un'acqua minerale naturale)

1. Il carattere di acqua minerale naturale non si intende modificato dalle seguenti operazioni:
 - a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;
 - b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;
 - c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell'arsenico da talune acque minerali naturali mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;

- d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;
 - e) eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.
2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d), secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.
 3. È consentita l'aggiunta di anidride carbonica.
 4. È vietato sottoporre l'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle previste nel comma 1. In particolare sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua minerale naturale.

ART. 9

(Caratteristiche microbiologiche)

1. Alla sorgente, il tenore totale di microrganismi di un'acqua minerale naturale è conforme al suo microbismo normale ed è prova di una protezione efficace della sorgente contro qualsiasi contaminazione. La determinazione della carica microbica totale dell'acqua alla sorgente deve essere effettuata a 20-22 °C dopo 72 ore e a 37 °C dopo 24 ore.
2. I valori risultanti da detta determinazione non devono normalmente superare, rispettivamente, 20 per ml alla temperatura di 20-22 °C in 72 ore e 5 per ml a 37 °C in 24 ore, fermo restando che tali valori sono considerati indicativi e non concentrazioni massime.
3. Dopo l'imbottigliamento, tale tenore non può superare il limite di 100 per millilitro, a 20-22 °C, in 72 ore, e 20 per millilitro a 37 °C in 24 ore. Il tenore suddetto è misurato nelle 12 ore successive all'imbottigliamento; in questo periodo di 12 ore l'acqua è mantenuta a una temperatura di 4 °C ± 1 °C.
4. Alla sorgente e durante la commercializzazione, un'acqua minerale naturale deve essere esente da:
 - a) parassiti e microrganismi patogeni;
 - b) escherichia coli o altri colibacilli e streptococchi fecali, su 250 ml del campione esaminato;
 - c) anaerobi sporigeni solfito-riduttori, su 50 ml del campione esaminato;
 - d) pseudomonas aeruginosa, su 250 ml del campione esaminato.
5. Nella fase della commercializzazione, fatto salvo il comma 2:
 - a) il tenore totale di microrganismi dell'acqua minerale naturale può risultare soltanto dall'evoluzione normale del suo tenore batteriologico alla sorgente;
 - b) l'acqua minerale naturale non può presentare difetti dal punto di vista organolettico.

ART. 10

(Denominazione)

1. Ad ogni acqua minerale naturale deve essere attribuita una denominazione propria, che la distingua nettamente dalle altre acque minerali naturali.



2. Il nome di una determinata località può far parte della denominazione di un'acqua minerale naturale solo se questa proviene da tale località.
3. È vietato attribuire denominazioni diverse alla stessa acqua minerale naturale.
4. Non è consentita alcuna variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale con la denominazione di un'altra acqua minerale naturale salvo che di quest'ultima ne sia cessata la commercializzazione da almeno venti anni. Qualsiasi variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale comporta la modifica del decreto di riconoscimento.

ART. 11

(Modalità di utilizzazione)

1. È vietato il trasporto dell'acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale.
2. Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque minerali naturali deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita.

ART. 12

(Etichettatura)

1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni:
 - a) 'acqua minerale naturale' integrata, se del caso, con le seguenti menzioni:
 - 1) 'totalmente degassata', se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata totalmente eliminata;
 - 2) 'parzialmente degassata', se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata parzialmente eliminata;
 - 3) 'rinforzata col gas della sorgente', se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, è superiore a quello della sorgente;
 - 4) 'aggiunta di anidride carbonica', se all'acqua minerale naturale è stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;
 - 5) 'naturalmente gassata' o 'effervescente naturale', se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, è uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantità di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonché delle tolleranze tecniche abituali;
 - b) la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa;
 - c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;
 - d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui al punto precedente e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate;
 - e) il contenuto nominale;
 - f) il titolare del provvedimento di cui all'articolo 6;



- g) il termine minimo di conservazione;
- h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
- i) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d).
- l) le eventuali controindicazioni.

2. Possono inoltre essere riportate una o più delle seguenti indicazioni:

- a) 'oligominerale' o 'leggermente mineralizzata', se il tenore dei Sali minerali, calcolato come residuo fisso a 180°C, non è superiore a 500 mg/l;
- b) 'minimamente mineralizzata', se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso a 180°C, non è superiore a 50 mg/l;
- c) 'ricca di Sali minerali', se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso a 180°C, è superiore a 1500 mg/l;
- d) 'contenente bicarbonato' se il tenore di bicarbonato è superiore 600 mg/l;
- e) 'solfata', se il tenore dei solfati è superiore a 200 mg/l;
- f) 'clorurata', se il tenore di cloruro è superiore a 200 mg/l;
- g) 'calcica', se il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l;
- h) 'magnesiaca', se il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l;
- i) 'fluorata' o 'contenente fluoro, se il tenore di fluoro è superiore a 1 mg/l;
- l) 'ferruginosa' o 'contenente ferro', se il tenore di ferro bivalente è superiore a 1 mg/l;
- m) 'acidula', se il tenore di anidride carbonica libera è superiore a 250 mg/l;
- n) 'sodica', se il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l;
- o) 'indicata per le diete povere di sodio', se il tenore del sodio è inferiore a 20 mg/l;
- p) 'microbiologicamente pura'.

3. Sulle etichette può inoltre essere riportata una designazione commerciale diversa dalla denominazione dell'acqua minerale naturale, a condizione che:

- a) la denominazione dell'acqua minerale naturale sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;
- b) se detta designazione commerciale è diversa dalla denominazione del luogo di utilizzazione dell'acqua minerale naturale, anche la denominazione di tale luogo sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;
- c) la designazione commerciale non contenga nomi di località diverse da quella dove l'acqua minerale naturale viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;
- d) alla stessa acqua minerale non siano attribuite designazioni commerciali diverse.

4. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono infine essere riportate una o più delle seguenti indicazioni, se menzionate nel decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale:

- a) può avere effetti diuretici;



- b) può avere effetti lassativi;
 - c) indicata per l'alimentazione dei lattanti;
 - d) indicata per la preparazione degli alimenti dei lattanti;
 - e) stimola la digestione o menzioni analoghe;
 - f) può favorire le funzioni epatobiliari o menzioni analoghe;
 - g) altre menzioni concernenti le proprietà favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, sempreché dette menzioni non attribuiscano all'acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura e la guarigione di una malattia umana;
 - h) le eventuali indicazioni per l'uso.
5. Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorità dell'acqua minerale naturale rispetto ad altre acque minerali o altre affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.
 6. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 di aggiornare in etichetta almeno ogni cinque anni le analisi previste dal comma 1, lettera c), che dovranno essere inviate ai competenti organi regionali prima di procedere all'aggiornamento delle etichette.
 7. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede con proprio decreto ad adeguare le disposizioni contenute nel presente articolo alle direttive emanate in materia di etichettatura dalla Comunità europea.

ART. 13

(Utilizzazione delle acque minerali per la preparazione di bevande analcoliche)

1. È consentita l'utilizzazione delle acque minerali per la preparazione di bevande analcoliche, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

ART. 14

(Importazione di acque minerali naturali)

1. È consentita l'importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della salute, e comprese negli elenchi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.
2. Per il riconoscimento di un'acqua minerale naturale di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5; in tal caso possono essere riconosciute solo se conformi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 purché l'autorità competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche.
3. Il periodo di validità del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non può essere superiore ai cinque anni, con possibilità di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua minerale naturale conservi i requisiti richiesti.
4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea.

ART. 15

(Rapporti intracomunitari)

1. Qualora sussistano circostanziati motivi per ritenere che un'acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni adottate in materia in sede comunitaria o presenti un pericolo per la



salute pubblica, pur circolando liberamente in uno o più Stati membri della Unione europea, il Ministero della salute può temporaneamente sospendere o limitare nel territorio nazionale la commercializzazione di tale prodotto, informandone immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri e precisando i motivi della decisione; può richiedere, altresì, allo Stato membro che ha riconosciuto l'acqua, tutte le informazioni relative al riconoscimento della stessa nonché i risultati dei controlli periodici.

2. Il Ministero della salute fornisce, su richiesta di qualsiasi Stato membro o della Commissione europea, fornisce tutte le informazioni relative al riconoscimento delle acque minerali naturali, la cui commercializzazione sia stata temporaneamente sospesa o limitata nel territorio di un altro Stato membro nonché i risultati dei controlli periodici.

ART. 16

(Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio)

1. La vigilanza sulla utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), e sul commercio delle acque minerali naturali è esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le unità sanitarie locali.
2. Il personale incaricato della vigilanza può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smerciano o si distribuiscono per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque minerali naturali.
3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarità nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinché il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarità.
4. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarità, l'autorizzazione può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata.
5. Il provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della salute, che provvede ad informarne la Commissione della Comunità europea.
6. Se gli organi competenti alla vigilanza accertano che un'acqua minerale naturale, proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea, non è conforme alle disposizioni del presente decreto o presenta un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne danno immediata comunicazione al Ministero della salute precisando i motivi dei provvedimenti adottati.

ART. 17

(Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande)

1. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque minerali naturali, per quanto concerne le modalità da osservare per le denunce all'autorità sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica e per le revisioni di analisi, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

ART. 18

(Acque potabili condizionate)



1. Per le acque potabili, comunque poste in commercio, è vietato l'uso sia sulle confezioni o sulle etichette, sia nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che possano ingenerare confusione con le acque minerali naturali; in particolare è vietata, per tali acque, la dicitura 'acqua minerale'.

ART. 19

(Pubblicità)

1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali, è vietato fare riferimento a caratteristiche o proprietà che l'acqua minerale naturale non possenga.
2. La pubblicità delle acque minerali naturali è sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero della salute limitatamente alle menzioni relative alle proprietà favorevoli alla salute, alle indicazioni ed alle eventuali controindicazioni, di cui all'articolo 12.
3. Restano comunque vietate le indicazioni che attribuiscono ad un'acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana.
4. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali poste in vendita, con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione è vietato usare espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione.

CAPO II

Acque di sorgente

ART. 20

(Definizione e caratteristiche)

1. Sono denominate 'acqua di sorgente' le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate.
2. Le caratteristiche delle acque di sorgente sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) geologico e idrogeologico;
 - b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;
 - c) microbiologico.
3. La valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2, lettera a), ad esclusione della mineralizzazione della falda, è effettuata secondo i criteri stabiliti per le acque minerali naturali.
4. La valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2, lettera b), è effettuata secondo i criteri contenuti nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni.
5. Le acque di sorgente devono soddisfare i requisiti microbiologici di cui all'articolo 9.

ART. 21

(Riconoscimento)

1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua di sorgente è indirizzata al Ministero della salute ed è corredata da documentazione idonea a fornire una completa conoscenza dell'acqua di sorgente, che contenga, in particolare gli elementi di valutazione di cui all'articolo



2. Nella domanda deve essere inoltre specificato il nome della sorgente, la località ove essa sgorga e l'eventuale trattamento dell'acqua di sorgente mediante le operazioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettere b), c), d) ed e).
3. Il riconoscimento è richiesto dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di permesso di ricerca rilasciato dalle autorità competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.
4. Sulla domanda di cui al comma 1 provvede il Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità.
5. Il provvedimento di riconoscimento riporta il nome della sorgente, il luogo di utilizzazione della stessa e l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 24, comma 1, lettere c) e d); esso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ART. 22

(Immissione in commercio)

1. L'immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'articolo 21 è subordinata ad autorizzazione regionale.
2. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà esistenti alla sorgente, corrispondenti alla sua qualificazione e che sussistano le condizioni di cui all'articolo 22, tenendo conto delle operazioni consentite dall'articolo 24.

ART. 23

(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22 deve in particolare essere accertato che:
 - a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento e siano applicate, ai fini della tutela dei corpi idrici, le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152;
 - b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua di sorgente, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica o batteriologica di tale acqua;
 - c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfino le esigenze igieniche; in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche dell'acqua di sorgente vengano alterate;
 - d) gli eventuali trattamenti dell'acqua di sorgente di cui all'articolo 24, comma 1, lettere c) e d), corrispondano a quelli indicati nel provvedimento di riconoscimento.

ART. 24

(Operazioni consentite e operazioni non consentite)

1. Il carattere di acqua di sorgente non si intende modificato dalle seguenti operazioni:
 - a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;



- b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;
 - c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell'arsenico da talune acque mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;
 - d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;
 - e) eliminazione totale o parziale della anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.
2. Con decreto del Ministro della salute sentito il Consiglio superiore di sanità, sono stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d), secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.
3. È vietato sottoporre l'acqua di sorgente ad operazioni diverse da quelle previste nel comma 1; in particolare, sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua di sorgente.

ART. 25

(Modalità di utilizzazione)

1. È vietato il trasporto dell'acqua di sorgente a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore.
2. Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque di sorgente deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita.

ART. 26

(Etichette)

1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque di sorgente devono essere riportate le seguenti indicazioni:
 - a) 'acqua di sorgente' seguito dal nome della sorgente e da quello della località di utilizzazione della stessa;
 - b) il volume nominale;
 - c) il titolare del provvedimento di cui all'articolo 22;
 - d) il termine minimo di conservazione;
 - e) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
 - f) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 24, lettere c) e d);
 - g) la dicitura 'con aggiunta di anidride carbonica' o il termine 'gassata' qualora sia stata aggiunta anidride carbonica.



2. Sulle etichette può essere riportata una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente, a condizione che:
 - a) il nome della sorgente sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;
 - b) se detta designazione commerciale è diversa dal nome del luogo di utilizzazione dell'acqua di sorgente, anche il nome di tale luogo sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;
 - c) la designazione commerciale non contenga nomi di località diverse da quella dove l'acqua di sorgente viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;
 - d) alla stessa acqua di sorgente non siano attribuite designazioni commerciali diverse.
3. Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorità dell'acqua di sorgente rispetto ad altre acque o affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.
4. Con decreto del Ministro della salute da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adeguate le disposizioni tecniche contenute nel presente articolo alle direttive emanate in materia in sede comunitaria.
5. Sulle etichette possono essere riportati i parametri chimici e chimico-fisici caratteristici dell'acqua di sorgente, indicando la data in cui sono state eseguite le analisi.

ART. 27

(Preparazione di bevande analcoliche)

1. È consentita l'utilizzazione delle acque di sorgente per la preparazione di bevande analcoliche, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

ART. 28

(Importazione e riconoscimento)

1. È consentita l'importazione delle acque di sorgente estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute o dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della salute.
2. Per il riconoscimento di un'acqua di sorgente di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21; in tal caso possono essere riconosciute solo se l'autorità competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche.
3. Il periodo di validità del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non può essere superiore ai cinque anni, con possibilità di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua di sorgente conservi i requisiti richiesti.
4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



ART. 29

(Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio)

1. La vigilanza sull'utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 24, lettere c) e d), e sul commercio delle acque di sorgente è esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le aziende unità sanitarie locali.
2. Il personale incaricato della vigilanza può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smerciano o si distribuiscano per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque di sorgente.
3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarità nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinché il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarità.
4. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarità, l'autorizzazione può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata.
5. Copia del provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della salute.
6. Qualora gli organi competenti alla vigilanza accertino che un'acqua di sorgente non risponda ai requisiti qualitativi di cui all'articolo 20 presenti un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della pubblica salute, ne danno immediata comunicazione al Ministero della salute precisando i motivi dei provvedimenti adottati.

ART. 30

(Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande)

1. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque di sorgente, fermo restando quanto disposto all'articolo 27, comma 3, per quanto concerne le modalità da osservare per le denunce all'autorità sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

ART. 31

(Pubblicità)

1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque di sorgente poste in vendita con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, ed è vietato usare espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione.

ART. 32

(Ricerca e coltivazione)

1. Alle acque di sorgente si applicano le disposizioni in materia di ricerca e coltivazione previste, per le miniere, dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.

CAPO III

SANZIONI E NORME TRANSITORIE



ART. 33

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:
 - a) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque faccia uso di una sorgente d'acqua minerale naturale riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 senza l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 6; alla stessa sanzione è soggetto chi, privo di autorizzazione, imbottigli o metta in vendita acqua minerale naturale;
 - b) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque immetta in commercio un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'articolo 21 in assenza dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 22;
 - c) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque importi un'acqua minerale naturale o un'acqua di sorgente in assenza delle condizioni previste dall'articolo 14;
 - d) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque contravviene agli obblighi previsti per l'etichettatura delle acque minerali naturali dall'articolo 12, commi 1, 5 e 6;
 - e) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque contravviene agli obblighi previsti per l'etichettatura delle acque di sorgente dall'articolo 26, commi 1 e 3;
 - f) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque non osserva il divieto previsto dall'articolo 8, comma 4, per l'acqua minerale naturale ed il divieto di cui all'articolo 24, comma 3, per l'acqua di sorgente;
 - g) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque pone in commercio acque potabili non rispettando il divieto di cui all'articolo 18;
 - h) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque non osservi i divieti previsti in tema di pubblicità dall'articolo 19, commi 1, 3 e 4; alla stessa sanzione pecuniaria è soggetto chi effettua pubblicità di acque minerali naturali senza la preventiva approvazione del Ministero della salute prevista dall'articolo 19, comma 2.
2. Competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1, salvo che per quelle previste per la violazione dell'articolo 26, comma 3, sono le Regioni e le Province autonome.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

ART. 34

(Norme transitorie e abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339.
2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, restano in vigore le norme del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni.
3. Alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, sono abrogati il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542.



ART. 35

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



TABELLA DI CONCORDANZA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO	DIRETTIVA 2009/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18 GIUGNO 2009
ART. 1: Definizioni e caratteristiche	ALLEGATO I: I. DEFINIZIONE
ART. 2: Criteri di valutazione Sono determinati con successivo decreto del Ministro della Salute sentito il Consiglio Superiore di Sanità	ALLEGATO I: II. PRESCRIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE
ART. 3: Domanda di riconoscimento ART. 4: Riconoscimento	ART. 1 COMMI 1, 4, 5
ART. 5: Autorizzazione alla utilizzazione ART. 6: Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione	ALLEGATO II CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI PUNTO 1 PUNTO 2, LETTERE A), B) E C)
ART. 7: Operazioni consentite e operazioni non consentite su un'acqua minerale naturale	ART. 4
ART. 8: Caratteristiche microbiologiche	ART. 5
ART. 9: Denominazione	ART. 8 COMMI 1 E 2
ART. 10: Modalità di utilizzazione COMMA 1 COMMA 2	ALLEGATO II PUNTO 2 LETTERA D ART. 6



<p>ART. 11: Etichettatura COMMA 1 COMMA 1 PUNTO A COMMA 2 COMMA 3 COMMA 4 COMMA 5</p>	<p>ART. 7 ALLEGATO III ALLEGATO I PUNTO III ALLEGATO III ART. 8 COMMA 3 ALLEGATO III; ART. 9 COMMA 2 PARAGRAFO 2 E 3 E COMMA 3 ART. 9 COMMA 1</p>
<p>ART. 12: Utilizzazione delle acque minerali per la preparazione di bevande analcoliche</p>	<p>ART. 4 COMMA 1 ULTIMO PARAGRAFO</p>
<p>ART. 13: Importazione di acque minerali naturali</p>	<p>ART. 1 COMMA 2</p>
<p>ART. 14: Rapporti intracomunitari</p>	<p>ART. 11</p>
<p>ART. 15: Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio ART. 15 COMMA 5</p>	<p>ALLEGATO II PUNTI 3 E 4 ART. 1 COMMA 5</p>
<p>ART. 16: Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e sulle bevande</p>	
<p>ART. 17: Acque potabili condizionate</p>	<p>ART. 9 COMMA 1 LETTERA B</p>
<p>ART. 18: Pubblicità COMMA 1 COMMA 3 COMMA 4</p>	<p>ART. 9 COMMA 1 LETTERA A ART. 9 COMMA 2 ART. 8 COMMA 3 PARAGRAFO II</p>
<p>ART. 19 ACQUE DI SORGENTE: Definizioni e caratteristiche COMMA 1 COMMA 5 COMMA 6</p>	<p>ART. 9 COMMA 4 COMMA 4 ULTIMO PARAGRAFO COMMA 4 LETTERA B</p>
<p>ART. 20: Riconoscimento</p>	

ART. 21: Immissione in commercio Art. 22: Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione	ART. 9 COMMA 4 LETTERA A
ART. 23: Operazioni consentite e operazioni non consentite	ART. 9 COMMA 4 LETTERA D
ART. 24: Modalità di utilizzazione	ALLEGATO II PUNTO 2 LETTERA D
ART. 25: Etichette	ART. 19 COMMA 4 LETTERA C
ART. 26: Preparazione di bevande analcoliche	
ART. 27: Importazione e riconoscimento	
ART. 28: Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio	ALLEGATO II PUNTO 3
ART. 29: Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande	
ART. 30: Pubblicità	ART. 8 COMMA 1
ART. 33	ART. 15